

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 863)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

e col **Ministro della Sanità**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1973

Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 5 maggio 1970 sono stati pubblicati i regolamenti n. 816/70 e n. 817/70 del Consiglio delle Comunità europee del 28 aprile 1970 concernenti, il primo, le disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, il secondo, le disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.

I punti salienti di tali provvedimenti, che innovano la nostra legislazione, riguardano la designazione e la definizione di singoli prodotti oggetto della disciplina comune di mercato, le gradazioni alcoliche, le zone viticole, nonché alcune pratiche enologiche, quali, ad esempio, l'acidificazione, la disacidificazione, l'arricchimento, la dolcificazione ed il taglio.

Si rende, pertanto, necessario procedere ad un adeguamento dell'ordinamento interno alle norme contenute nei due regolamenti di base ed in quelli che, numerosi, vi han fatto seguito.

I provvedimenti nazionali che dovrebbero essere emendati ed opportunamente integrati riguardano:

1) le norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

2) le norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Moscato di Pantelleria »;

3) le norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala »;

4) la disciplina della produzione e del commercio del *vermouth* e degli altri vini aromatizzati;

5) le norme per la tutela della denominazione di origine dei vini.

È da considerare, poi, che le norme comunitarie sono sprovviste di sanzioni: si rende perciò necessario che il provvedimento legislativo contenga anche disposizioni dirette a munire i precetti delle relative penalità che ne garantiscano la osservanza.

Tale adeguamento non può realizzarsi se non conferendo una delega al Governo, at-

teso che il meccanismo legislativo ordinario non può offrire quella tempestività che è necessaria ad uniformare, con speditezza e puntualità, la nostra legislazione alle norme della CEE.

A tale impostazione, del resto, si è attenuto sinora il Parlamento italiano, come, ad esempio, in occasione dell'adeguamento della legislazione vigente al regolamento numero 542/69, del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario.

Con i decreti previsti nel disegno di legge in esame si viene a realizzare, tra l'altro, una organica sistemazione della materia, in modo che gli operatori interessati, nonché gli organi addetti alla vigilanza, possano disporre di un testo legislativo completo e di facile consultazione.

È da far presente, infatti, che numerose sono state le leggi che hanno modificato ed integrato i provvedimenti di base e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini: pertanto è vivamente avvertita la necessità di un riordinamento di tutta la materia.

Infine, nella considerazione che la materia, in sede comunitaria, continua tuttora ad essere oggetto di disciplina, onde l'emanaazione dei regolamenti non accenna ad attenuarsi, si ravvisa l'opportunità di fornire al Governo gli strumenti necessari a procedere, ulteriormente, agli occorrenti aggiornamenti della legislazione nazionale.

A soddisfare le esigenze sopra illustrate, si provvede con l'unito disegno di legge, il quale prevede:

all'articolo 1, la concessione di una delega al Governo affinché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo proposto, provveda a coordinare, in unico decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, nonché quelle delle leggi 4 no-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vembre 1950, n. 1068, 4 novembre 1950, numero 1069, e 16 marzo 1956, n. 108, con i regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, apportandovi anche le modifiche richieste dal loro coordinamento;

all'articolo 2, la concessione di una delega al Governo affinché, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge proposta, provveda a coordinare, in unico decreto, apportandovi anche le modifiche richieste dal loro coordinamento, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con le disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee sui vini di qualità prodotti in regioni determinate;

all'articolo 3, la possibilità che il Governo, nel corso del triennio successivo alla pubblicazione della legge stessa, possa procedere agli opportuni aggiornamenti, a se-

guito dell'emanazione, da parte delle Comunità europee, di nuovi regolamenti disciplinanti la materia di cui trattasi;

all'articolo 4, la misura entro la quale dovranno essere fissate le pene per le nuove ipotesi di reato che si dovessero verificare a seguito della cennata armonizzazione.

Per ragioni di uniformità, si è ritenuto di ripetere la misura delle pene previste dalla legge 9 ottobre 1964, n. 991, concernente la delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

* * *

Il disegno di legge, presentato al Senato nel 1971 (atto n. 2035), è decaduto per la fine della legislatura. Viene riproposto nello stesso testo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme necessarie per coordinare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e quelle di cui alle leggi 4 novembre 1950, n. 1068, 4 novembre 1950, n. 1069, e 16 marzo 1956, n. 108, e loro successive integrazioni e modificazioni, con quelle dei regolamenti delle Comunità europee sulla organizzazione comune del mercato vitivinicolo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente forza di legge ordinaria, le norme necessarie per coordinare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e successive modificazioni, con quelle dei regolamenti delle Comunità europee sui vini di qualità prodotti in regioni determinate, emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le modificazioni ed integrazioni ai decreti di cui ai precedenti articoli che si renderanno necessarie a seguito dell'emanazione nel suddetto periodo di ulteriori regolamenti comunitari concernenti il settore vitivinicolo.

Art. 4.

Il Governo è infine autorizzato a stabilire le sanzioni penali per le infrazioni alle norme che verranno adottate in forza dei precedenti articoli, nella misura non superiore a cinque anni per le pene detentive ed a cinquanta milioni di lire per quelle pecuniarie. In casi speciali, in aggiunta o in sostituzione di quelle fisse, potranno essere previste pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali ed a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione ovvero la revoca delle licenze.